



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

Al Decreto 25 novembre 1999 n.121 "Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche"

A causa di errori materiali nel Decreto 25 novembre 1999 n.121 "Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche" sono stati erroneamente indicati:

Art.38) "appaltante" anziché "appaltatore".

Art.39) "definitiva" anziché "decennale".

Dovrà pertanto leggersi:

"Articolo 38

L'appaltatore, per importi superiori a £. 50.000.000, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.

La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.

Per un periodo di anni dieci dal collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli, a titolo di garanzia, dovrà essere prestata a carico dell'**appaltatore** una fideiussione pari al 10% delle opere eseguite (cauzione decennale).

Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.

La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente".

"Art.39

A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.

Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione **decennale**".

San Marino, 10 dicembre 1999/1699 d.F.R

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari